

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 AGOSTO 1988

**Presidenza del Presidente COVI
indi del Vice Presidente SALVATO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (301-421-622-B), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri; Battello ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- COVI (PRI)	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
- SALVATO (PCI)	8
ACONE (PSI)	3
BATTELLO (PCI)	3
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	·
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	8
FILETTI (MSI-DN)	3
GALLO (DC), relatore alla Commissione	5
ONORATO (Sin. Ind.)	2, 7
PINTO (DC)	5

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Presidenza del Presidente COVI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (301-421-622-B), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Castiglione ed altri; Battello ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Castiglione, Casoli, Guizzi, Marinucci Mariani, Acone e Pierri; Battello, Salvato, Bochicchio Schelotto, Longo, Imposimato, Onorato, Greco e Macis, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

GALLO, *relatore alla Commissione.* È fonte di soddisfazione constatare che il provvedimento è ritornato dalla Camera dei deputati sostanzialmente nella stesura da noi approvata. Questo lo dobbiamo in gran parte alla difesa del nostro lavoro condotta presso l'altro ramo del Parlamento dal sottosegretario Castiglione, al quale voglio indirizzare un sentimento di sincero ringraziamento e plauso per tutto quello che ha fatto a favore del provvedimento, che rappresenta una delle più significative anticipazioni del nuovo codice di procedura penale.

L'unica variante apportata dall'altro ramo del Parlamento riguarda il punto 3) del primo comma dell'articolo 43, il quale articolo è sostitutivo dell'articolo 282 del codice di procedura penale. I colleghi sanno che era stato varato un provvedimento in tema di soggiorno obbligato. Si è ritenuto opportuno, per quanto concerne il divieto di dimorare in un dato luogo ovvero l'obbligo di dimorare in un comune, una sorta di allineamento a quel provvedimento, al fine di evitare complicati problemi circa la identità o meno dell'oggetto materiale della disciplina delle due disposizioni e per evitare, di conseguenza, complicate questioni di contenzioso in ordine a temi di successione della legge processuale nel tempo. Pertanto, il punto 3) dell'articolo 43, nel testo proposto dalla Camera, precisa ulteriormente che può essere applicato il divieto di dimorare in un dato luogo - e fin qui il testo è come quello del Senato - ovvero l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia. I colleghi colgono subito la nota della necessaria presenza della sede dell'ufficio di

polizia, che si innesta proprio sulla disciplina del soggiorno obbligato. Molto probabilmente si sarebbe anche potuto superare il problema di questa modifica, ma ai fini di evitare le discussioni di cui ho detto poc'anzi, come relatore ritengo di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. Dichiaro aperta la discussione generale.

ACONE. Intervengo a nome del Gruppo socialista per associarmi alle parole del relatore e per auspicare l'approvazione del provvedimento in esame, che riveste una particolare importanza.

CORLEONE. In questa lettura, ovviamente, ci dobbiamo limitare all'esame della modifica apportata, che però riguarda un punto estremamente limitato rispetto alla importanza del provvedimento, importanza che forse non è stata ancora sufficientemente valutata. Ci rammarichiamo, in particolare, che non sia stata prevista la immediata entrata in vigore del testo, per cui dovremo attendere i previsti quindici giorni e, pertanto, ci auguriamo che nel corso di questi quindici giorni si tenga conto che comunque la normativa è approvata dal Parlamento. Dico questo perchè non se ne è tenuto conto nei giorni scorsi, nei quali sicuramente è accaduto di andare contro non solo all'articolo 12 che prevede la sostituzione dell'articolo 252, ma soprattutto - e voglio sottolinearlo - all'articolo 11 che prevede la sostituzione dell'articolo 251 riguardo alla esecuzione degli ordini di cattura e i luoghi di detenzione. Sono argomenti che certamente troveremo il modo di affrontare nell'ambito del nostro ordine dei lavori, ma intanto devo dire che l'aver specificato i luoghi di detenzione che non devono essere più nelle caserme dove si costruiscono teoremi, macchinazioni e pentiti utilizzandoli per ricostruzioni falsamente storiche, dà un'importanza maggiore, di quanto ci si potesse aspettare o auspicare, al provvedimento che stiamo per approvare. Votiamo, pertanto a favore; anche noi esprimiamo i nostri ringraziamenti al sottosegretario Castiglione che ha seguito il provvedimento sia come presentatore che come rappresentante del Governo ed esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto dai due rami del Parlamento che, questa volta, si sono trovati concordi nel votare e che mi auguro, proprio per questo accordo, continuino ad operare per impedire che permanga un certo stato di fatto.

BATTELLO. Desidero dire qualche parola nel merito e fare una dichiarazione. Preannunciando che voterò a favore, osservo che nel merito, a rigore di analisi, la modifica sopravvenuta al disegno di legge relativo al soggiorno obbligato non comportava la necessità di una parallela modifica alla norma del codice di procedura penale. Infatti, da un lato si trattava di norme di prevenzione, mentre dall'altro di norme cautelari. Essendo comunque intervenuta la modifica, non è opportuno indugiare ulteriormente, data l'urgenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Questo lavoro è il risultato della confluenza di due disegni di legge di origine parlamentare, quello dei socialisti di cui primo firmatario è il senatore Castiglione, oggi Sottosegretario, l'altro a firma dei senatori del Gruppo comunista; questi due disegni di legge sono confluiti assieme alla proposta di legge d'iniziativa

governativa. C'è stato, quindi, un confronto tra Governo e Parlamento che ha ottenuto un risultato positivo e che oggi sta per concludersi.

Si tratta di una normativa che non è per niente mortificata dalla considerazione che, parallelamente ai lavori di questa modifica, sono andati avanti i lavori per il nuovo codice di procedura penale, posto che i tempi tecnici di entrata in vigore del nuovo codice aprono di fronte al paese un periodo di *vacatio* all'interno del quale opportunamente, come momento di transizione, va a collocarsi questa nuova disciplina. Questa si qualifica per un'anticipazione forte dei principi già contenuti nella legge delega del nuovo codice di procedura penale che, attraverso una rielaborazione sistematica, hanno trovato una formalizzazione nel presente disegno di legge.

Ripeto che esso si qualifica principalmente per le incidenti novità che vengono apportate circa l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e sulla titolarità di questi provvedimenti. Riguardo le condizioni, d'ora in poi si dovrà parlare di indizi gravi per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale e non esisterà più un meccanismo automatico che imporrà la loro emissione. Si è introdotto il meccanismo della motivazione negativa per cui, a fronte di una fascia molto allarmante di reati per i quali è venuta meno l'obbligatorietà del provvedimento restrittivo, in caso di non emissione di detto provvedimento restrittivo ci sarà l'obbligo di una motivazione alla luce del principio costituzionale per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali, o comunque afferenti alla libertà personale, debbono essere motivati. In un'area estremamente circostanziata, ridotta ai soli casi di assoluta urgenza, concreto pericolo di fuga, irreparabile pericolo di inquinamento delle prove, resta fermo un potere provvisorio di emissione di provvedimento di restrizione della libertà personale da parte di quei soggetti, pubblico ministero e pretore, che con questa legge vengono privati in linea ordinaria della titolarità di questo potere. Altrettanto importante, e mi preme metterlo in evidenza, è che coesistente alla nuova disciplina dei provvedimenti circa la libertà personale è la canonizzazione di due principi di adeguatezza e proporzionalità che sono due cose diverse in quanto complementari; perchè il principio della proporzionalità riguarda l'opportunità di emettere il provvedimento, mentre il principio dell'adeguatezza attiene alla scelta all'interno di una pluralità di possibili opzioni. Oltre a questo c'è la nuova disciplina della materia circa il Tribunale della libertà, tenuto conto che con la nuova disciplina è legittimata la presenza in camera di consiglio dei difensori ed è ridisegnata la disciplina degli articoli 304-bis e ter laddove si disciplina il diritto di assistere del difensore e il diritto di avere il deposito degli atti relativi all'assistito.

Per questi motivi, che non sono di facciata, nè retorici ma attengono alla materia come ridisciplinata da questo disegno di legge, il nostro Gruppo esprime voto favorevole e si augura che la *vacatio* relativa (non già i quindici giorni per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che nel caso di specie sono costituzionalmente previsti) al tempo di promulgazione sia ristretta il più possibile in modo tale che questa disciplina entri in vigore quanto prima. Da quel momento in poi la materia della libertà personale non sarà più affidata alla graziosa volontà e alla tante volte soggettivisticamente arbitraria valutazione del magistrato, ma sarà disciplinata da criteri e parametri precisi in relazione ai quali sarà possibile, finalmente, ritenere fondata quella situazione di doverosità in presenza di determinate condizioni che era una

aspirazione non solo della dottrina ma anche della schiera degli operatori del diritto.

FILETTI. L'unica modificazione apportata dalla Camera al testo legislativo licenziato dal Senato costituisce un vero e proprio adeguamento, oserei dire un coordinamento, a quella che è stata la nuova normativa sul soggiorno obbligato. Se così stanno le cose, senza ripetere quanto detto in precedenza quando abbiamo esaminato il complesso della normativa che oggi andremo ad approvare definitivamente, annunzio il voto favorevole da parte del mio Gruppo.

PINTO. Prima di esprimere il nostro voto favorevole vorrei un chiarimento dal relatore. Nel passato c'è stata un'interpretazione non del tutto conforme quando è stata usata l'espressione analoga a quella introdotta dalla Camera e cioè «sede di un ufficio di polizia». Per ufficio di polizia si dovrebbe intendere la sede di un commissariato di pubblica sicurezza, una stazione dei carabinieri o una stazione della guardia di finanza; se così stanno le cose vorrei che la cosa risultasse dai nostri lavori parlamentari. Poiché suppongo che la mia interpretazione sia corretta concludo esprimendo il voto favorevole del Gruppo democristiano e mi associo al ringraziamento espresso al sottosegretario Castiglione, estendendolo anche al relatore e all'intera Commissione, che nello svolgere i propri lavori in prima lettura ha dato a questa legge il rilievo e l'importanza che merita.

ONORATO. Annunzio il voto favorevole della Sinistra indipendente a questo disegno di legge e anche alle modifiche apportate dalla Camera, riguardo alle quali mi sembra molto pertinente ed esatta l'osservazione del collega Battello; in effetti tale modifica non era richiesta dalla riforma della normativa del soggiorno obbligato, trattandosi di una misura di coercizione non carceraria, mentre nell'altro caso si tratta di una misura di prevenzione. Tutto sommato per esigenze di coordinamento era opportuno che ci fosse una parificazione di trattamento per la misura di prevenzione e per quella cautelare al nostro esame e quindi dichiaro il voto favorevole anche sul punto specifico. Mi consenta, signor Presidente, di spendere poche parole per motivare l'assenso su questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento in cui mi identifico in maniera totale, pur non avendo partecipato ai lavori che il comitato ristretto ha svolto. Non esprimo perciò un ringraziamento formale, ma sentito e sostanziale a coloro che hanno lavorato nel comitato ristretto, in particolare al sottosegretario Castiglione, che ha affrontato il tema anche alla Camera dei deputati.

L'unico punto in cui la mia adesione al disegno di legge non è totale concerne proprio i criteri della carcerazione cautelare. Infatti, come ha rilevato l'onorevole Finocchiaro alla Camera dei deputati a nome del Gruppo comunista, vi sono perplessità legate al criterio della pericolosità sociale. La pericolosità sociale non veniva ritenuta un criterio che potesse giustificare la misura cautelare processuale. Ma sia la Corte costituzionale, sia la legge di riforma del codice di procedura penale hanno ormai riconosciuto il criterio della pericolosità sociale, che presta il fianco a perplessità, ma che ormai è entrato nell'*opinio communis* della giurisprudenza e della dottrina.

Questo è l'unico punto su cui in passato io avevo espresso delle perplessità. Devo però ribadire che per il complesso del provvedimento la

mia adesione è incondizionata, soprattutto per le questioni ricordate dal senatore Battello. Concordo sulla sottrazione al pubblico ministero della titolarità del potere di restrizione della libertà personale e sulla flessibilità del potere conferito al giudice di irrogare tali misure cautelari. La flessibilità si concreta appunto attraverso il principio della proporzionalità e dell'adeguatezza e finalmente spazza via gli automatismi processuali che hanno funestato il nostro processo soprattutto nel periodo dell'emergenza.

Tutta questa riforma non è inutile e soprattutto non rende inutile l'emanazione del futuro codice di procedura penale, anzi l'anticipa e ne permette una sperimentazione in via transitoria.

Tuttavia debbo esprimere un rammarico: per tale norma è prevista una *vacatio legis* normale. Sarebbe stata più opportuna una *vacatio legis* ridotta proprio per favorire l'immediata adozione di quel principio di flessibilità cui prima facevo riferimento, che elimina l'obbligatorietà del mandato di cattura. L'entrata in vigore di tale norma avrebbe permesso ai giudici che si occupano del delitto Calabresi una utilizzazione più flessibile della carcerazione e delle altre misure cautelari, in modo da disinnescare la polemica nata sulla stampa e ricondurre la discussione nei suoi giusti termini, troppo spesso travati, travisati ed oltrepassati.

Per tutti questi motivi esprimo a nome del mio Gruppo una valutazione favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Anch'io, a nome del Gruppo repubblicano, mi associo agli interventi fatti per esprimere la mia approvazione al disegno di legge al nostro esame.

Esprimo inoltre il mio consenso sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati al numero 3 del primo comma dell'articolo 43. Infatti anche a mio avviso è opportuno inserire questa previsione. Ai fini della semplificazione, ritengo auspicabile l'unificazione degli atteggiamenti che devono essere assunti da parte di coloro che devono attuare la normativa.

Il Gruppo repubblicano è inoltre favorevole ai principi fondamentali introdotti da questo provvedimento, cioè alla sottrazione del potere di cattura dalle competenze affidate al pubblico ministero e l'attribuzione di questo stesso potere al giudice, prevedendo anche la facoltatività del mandato di cattura stesso.

Come Presidente di questa Commissione consentitemi di esprimere un vivo compiacimento per il lavoro puntuale svolto sia dal comitato ristretto che dalla Commissione plenaria, cui ha dato un contributo fondamentale il relatore Gallo. Tale lavoro, che ha impegnato a fondo tutti i membri della Commissione, ha ottenuto la piena approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Voglio inoltre esprimere un ringraziamento per l'opera svolta dal Governo, in particolare dal sottosegretario Castiglione, per superare le resistenze determinatesi alla Camera in relazione ad un punto del provvedimento che anche la nostra Commissione aveva sottolineato, cioè l'attribuzione del potere di cattura ad un organo collegiale.

La nostra Commissione si era convinta che un simile passo non era ancora possibile, anche se era auspicato da tutti. Questo è certamente un grande progresso e proprio per questi motivi il provvedimento al nostro esame merita piena approvazione.

Dichiara chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, voglio anzitutto esprimere la mia soddisfazione per il generale consenso espresso da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito. Debbo ringraziare anche per il consenso espresso sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 43.

Voglio inoltre ricordare che questo provvedimento renderà impossibile quello che purtroppo si è verificato in questi ultimi anni con notevole frequenza. Inoltre voglio ringraziare in modo particolare il senatore Battello, che ha voluto ripercorrere i momenti più significativi del disegno di legge al nostro esame. Ci eravamo già in precedenza espressi sulla portata generale di questo provvedimento, ma è opportuno ricordare che con esso abbiamo veramente dato il segnale di una nuova svolta nel campo della procedura penale. Alle questioni già richiamate dal presidente Covi voglio aggiungere quella – già sottolineata dal senatore Acone – della soppressione della libertà provvisoria e della sostituzione dell'istituto della rimessione in libertà, molto più coerente, corretto e rispondente ai principi contenuti nella nostra Carta costituzionale.

Il senatore Pinto ha chiesto chiarimenti per quanto concerne la locuzione «sede di un ufficio di polizia». Concordo pienamente sull'opportunità di sottolineare che per ufficio di polizia deve intendersi un ufficio di polizia di Stato, una stazione dei carabinieri o della guardia di finanza. Ogni altra interpretazione non può essere accettata perchè diventerebbe una forzatura della volontà del legislatore. Ritengo perciò molto opportuna la richiesta avanzata dal senatore Pinto.

Il senatore Onorato ha espresso la più calda convinzione delle ragioni che hanno motivato questo provvedimento, ma si è ancora una volta preoccupato dell'utilizzazione del criterio della pericolosità sociale al fine di determinare misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare stessa. Sono d'accordo con la tesi che afferma che esistono dei margini di pericolosità proprio nell'utilizzazione di una simile qualifica soggettiva. Però, vorrei dire che se ci teniamo alla giurisprudenza, sia della magistratura di merito che della Corte costituzionale, allora mi pare che quelle che sono le giuste preoccupazioni del senatore Onorato possono considerarsi ridimensionate, come del resto egli stesso fa quando, malgrado il ricorso, esprime ugualmente la sua adesione al provvedimento nel complesso.

Il provvedimento è caratterizzato dalla variante che ho avuto più volte occasione di segnalare, rispetto al testo varato dal Senato. Credo di essere stato uno dei primi a sottolineare come probabilmente di questa variante non vi sarebbe stato stretto bisogno, proprio perchè si tratta di istituti giuridici diversi: una cosa è il soggiorno obbligato, altra cosa sono le misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare. Vorrei, però, dire che ad una preoccupazione di carattere interpretativo si è aggiunta anche un'altra preoccupazione che a questa Commissione, grazie al Presidente e alla sua continua opera di richiamo, è stata sempre presente. Noi dobbiamo fare norme chiare che evitino la creazione di forme di contenzioso. Allora, l'utilizzazione di termini, di parole, di una tematica diversa per questi che sono istituti estremamente contigui potrebbe dar luogo ad inutili sovraccarichi di lavoro giudiziario che possono essere risparmiati con un guadagno per la collettività, per il paese. Allora, ben venga da parte nostra l'accettazione di questa variante che indubbiamente presenta – e su un punto non possiamo non riconoscerlo – il vantaggio di portare ad unicità di dizione e di contenuto

la disciplina di istituti che, se pur diversi, sono estremamente vicini l'uno all'altro.

Rinnovo la mia profonda soddisfazione perchè con il provvedimento si è veramente compiuta una svolta di importanza notevolissima nella nostra procedura penale. Ciò è stato riconosciuto con la saggezza che gli è abituale dal senatore Filetti, quando brevemente ha voluto dare il suo prezioso contributo, sia pure ammettendo che si poteva fare a meno della modifica; in particolare egli ha sottolineato una opportunità che nasceva dopo una discussione travagliata. L'opportunità riguarda un punto sul quale io vorrei riscontrare da parte di tutti i colleghi la massima consapevolezza possibile. Tutti loro ricorderanno che sul punto dell'organo collegiale al quale dovrebbe essere demandato il potere di cattura, secondo una tesi proposta presso la Camera dei deputati, mi ero espresso, come relatore, proprio nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame, in modo estremamente favorevole. Ma da questa posizione mi ha fatto recedere una serie di considerazioni di organizzazione giudiziaria, estremamente importante da tenere presente, circa le difficoltà che una soluzione del genere avrebbe creato nella massima parte degli uffici giudiziari minori, i quali non si esauriscono a Roma, Milano, Genova, Napoli, Palermo e via dicendo, ma si dipanano attraverso tutta la Penisola. Inoltre, vi è un motivo di carattere sistematico ancora più determinante. Tutto sommato il giudice collegiale veniva a rappresentare una sorta di soluzione intermedia tra l'entrata in vigore del presente disegno di legge e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che essendo contrassegnato, per quanto concerne la titolarità e l'esercizio dei poteri di cattura, da connotazioni profondamente diverse da quelle che oggi caratterizzano il sistema, non avrebbe potuto, *tout court*, calarsi nella soluzione vagheggiata e proposta e certo molto garantista della collegialità del giudice. Allora, se si somma da un lato la provvisorietà di una soluzione e dall'altro si mettono sul piatto della bilancia le difficoltà che nell'organizzazione degli uffici giudiziari avrebbe creato l'istituzione di questo nuovo ufficio, dobbiamo ancora una volta ritenere che vi è stata una scelta prudente e saggia che non realizza il massimo della perfezione, ma ci si avvicina con un grado di approssimazione abbastanza notevole.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime soddisfazione perchè si è giunti all'atto conclusivo, all'approvazione del provvedimento, riconoscendo l'urgenza e la necessità di introdurre nuove norme più garantiste sulla libertà personale del cittadino e sui provvedimenti restrittivi di detta libertà. Desidero esprimere un profondo ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, al Presidente, e al relatore in primo luogo, perchè ha molto lavorato anche alla stesura del testo.

Presidenza del Vice Presidente SALVATO

(Segue CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*).
Si è arrivati ad un risultato apprezzabile anche per l'unanimità che la Commissione ha raggiunto. Non è facile che con provvedimenti così delicati

si raggiunga un tale risultato. Devo dire che anche la Camera ha ampiamente riconosciuto il lavoro prodotto in Senato sia sotto il profilo dei principi introdotti nel provvedimento, sia sotto il profilo della perfezione, avendo previsto tutte le interferenze e i raccordi necessari. Vorrei anche aggiungere il mio apprezzamento a chi ha lavorato al testo nella scorsa legislatura ed oggi non fa più parte della Commissione, così come agli uffici del nostro Ministero che hanno dato un corposo contributo per definire gli aspetti tecnici del provvedimento. Alla Camera all'inizio sono sorte difficoltà sul problema della collegialità dell'organo, problema presente a tutti noi e di cui sappiamo l'importanza. Qualcuno alla Camera ricordava che il Governo attuale aveva assunto un impegno preciso di addivenire a questa ulteriore modifica. Però, oltre a rimettere in discussione il provvedimento, nascevano altri problemi proprio per la difficoltà del riordinamento dei nostri uffici giudiziari. Si poneva, inoltre, il problema del Tribunale della libertà e si creavano grosse perplessità per le garanzie al cittadino riguardo al principio della libertà individuale che noi vogliamo valorizzare.

Presidenza del Presidente COVI

(Segue CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia).

È prevalso, poi, alla Camera anche un consenso sulla opportunità che si varasse prima delle ferie estive il provvedimento perchè potesse cominciare a produrre i suoi effetti; quindi, è giunta la determinazione della Commissione giustizia di non proporre emendamenti su quei punti cui prima facevo cenno.

Venendo all'unica modifica introdotta, devo dire che la riflessione fatta ha portato a decidere di arrivare a una formale correzione dell'articolo 43, perchè il provvedimento già diventato legge relativo al soggiorno obbligato aveva una norma che modificava l'articolo 282 del codice di procedura penale introducendo quella dizione che è proprio l'oggetto della modifica introdotta dalla Camera. Per il principio della successione delle leggi nel tempo, essendo già stato modificato l'articolo 282 per effetto della legge sul soggiorno obbligato, la successiva approvazione di questo provvedimento che riformula tutto l'articolo 282 avrebbe portato ad una abrogazione della norma introdotta con la legge sul soggiorno obbligato e, quindi, un effetto singolare che a distanza di una settimana o quindici giorni il Parlamento avrebbe prima introdotto una correzione all'articolo 282, per rimangiarsela, poi, con un provvedimento successivo. Per questo è prevalso l'orientamento di supplire a questa discordanza derivante da due percorsi diversificati di provvedimento che riguardavano l'articolo 282 del codice di procedura penale e, conseguentemente, si è convenuto sull'opportunità di introdurre questa modifica.

Questa è la ragione dell'emendamento approvato all'articolo 43 e il consenso dato dal Governo alla Camera è stato dato nel convincimento che sarebbero bastati pochi giorni al Senato per approvare l'ulteriore modifica. Oggi possiamo essere lieti di aver concluso positivamente un lavoro lungo e faticoso che ci ha impegnato per mesi e mesi prendendo in considerazione anche lo scorcio della passata legislatura; possiamo ritenere di aver

formulato un buon testo, anzi ottimo sia sotto il profilo dei nuovi principi che introduce, sia sotto il profilo della tecnica legislativa.

Si tratta di un provvedimento veramente ponderato, ben coordinato e anticipatore di alcuni principi della riforma del nuovo codice di procedura penale e, quindi, il Governo conclude ringraziando il Senato e affermando che, tutto sommato, è bene che sia finita così e che la sanzione finale di questo disegno di legge avvenga nel ramo del Parlamento che l'ha prodotto e che ha, quindi, il grande merito di aver consentito una riforma importante che ci può far ritenere che per il futuro ogni cittadino sarà più garantito di prima nel suo fondamentale diritto di libertà. Assicuro infine che il Governo si adopererà per una sollecita pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unica modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Gli articoli da 1 a 42 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 43 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

- 1) prestazione di cauzione o malleveria;
- 2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
- 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inadeguate a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

La Camera dei deputati ha modificato il punto 3 del primo comma. La prima parte del primo comma - fino al punto 3 escluso - non è stata modificata.

Metto ai voti il punto 3 del primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I rimanenti commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 43 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli da 44 a 73 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Suspendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,30 e sono ripresi alle ore 17.

PRESIDENTE. In considerazione dei concomitanti impegni dell'Assemblea, tolgo la seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO